

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

---

### DECRETO 24 dicembre 2014

Approvazione delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore servizi energetici GSE S.p.A. per le attività di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. (14A10123)

(GU Serie Generale n. 302 del 31-12-2014)

---

#### IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il comma 1 dell'art. 25 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (nel seguito decreto-legge n. 91 del 2014) il quale dispone che gli oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (nel seguito GSE ) per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno, sono a carico dei beneficiari delle medesime attività, ivi incluse quelle in corso, con esclusione degli impianti destinati all'autoconsumo entro i 3 kW;

Visto il comma 2 dell'art. 25 del decreto-legge n. 91 del 2014, in base al quale, con cadenza triennale, il GSE, sulla base dei costi, della programmazione e delle previsioni di sviluppo delle citate attività, propone al Ministro dello sviluppo economico l'entità delle tariffe per le medesime attività e le relative modalità di pagamento, da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2015 e valide per un triennio;

Visto il comma 3 dell'art. 25 del decreto-legge n. 91 del 2014, il quale dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico é approvata la proposta di tariffe;

Vista la proposta presentata dal GSE il 21 agosto 2014;

Considerato che, successivamente al ricevimento della proposta del GSE, vi é stata una interlocuzione tra lo stesso GSE e gli uffici del Ministero, con la quale sono stati approfonditi diversi aspetti relativi alla suddetta proposta;

Considerato che la proposta del GSE é basata, per quanto attiene ai costi, sulle modalità di attribuzione e contabilizzazione dei medesimi costi stabilite dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 163/2013/R/com;

Visto che, sulla base delle predette modalità di attribuzione e contabilizzazione dei costi, sono state individuate attività, oggetto di separata rendicontazione contabile e di aggiornamento a fronte di nuove funzioni o competenze affidate al GSE da specifici provvedimenti normativi e regolatori:

- Incentivazioni alla produzione elettrica da fonte rinnovabile (fotovoltaico; fonti rinnovabili elettriche non fotovoltaiche; incentivazione Cip 6/92; scambio sul posto; ritiro dedicato; Garanzie di origine);

- Energia termica ed efficienza energetica (titoli di efficienza energetica, certificati bianchi da cogenerazione ad alto rendimento; conto termico);

- Fonti rinnovabili nei trasporti e biocarburanti.

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 ottobre 2014 recante approvazione delle modalità operative per l'erogazione da parte del GSE delle tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, in attuazione dell'art. 26, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2014;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012 di attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 dicembre 2013 recante oneri gestionali e relative modalità di versamento al GSE per l'effettuazione delle competenze operative e gestionali in materia di biocarburanti, ai sensi dell'art. 33, comma 5-sexies, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 recante aggiornamento delle condizioni, dei criteri e delle modalità di attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti compresi quelli avanzati;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 dicembre 2013 recante modalità di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale;

Ritenuto di dover ricomprendere tra le attività per le quali trova applicazione quanto previsto dall'art. 25 del decreto-legge n. 91 del 2014 anche le seguenti ulteriori attività (per le quali il GSE é tenuto ad applicare le modalità contabili di cui alla deliberazione n. 163/2013/R/com), di cui é previsto lo sviluppo nel triennio 2015-17:

- Incentivazione del biometano, sulla base del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 dicembre 2013 recante modalità di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale;

- Qualificazione dei sistemi efficienti di utenza (Seu), e dei sistemi esistenti equivalente ai sistemi efficienti di utenza (Seeseu), ai sensi dell'art. 24, comma 24.4, dell'Allegato A di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il

gas n. 578/2013/R/eel "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per la regolazione dei sistemi semplici di produzione e consumo", anche alla luce di quanto previsto dall'art. 24 del decreto-legge n. 91 del 2014;

Ritenuto che rientrino nella fattispecie di cui all'art. 25 del decreto-legge n. 91 del 2014, come attività da programmare e di cui é prevedibile lo sviluppo nel triennio 2015-17, anche i nuovi compiti affidati al GSE da provvedimenti normativi e regolatori che ampliano il quadro delle attività svolte dal GSE all'interno dei comparti sopra indicati, e in particolare:

- implementazione delle attività afferenti all'aggiornamento dei meccanismi dei titoli di efficienza energetica e del conto termico, alla promozione dell'efficienza energetica, nonché a talune previsioni del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;

- implementazione delle attività connesse alla rimodulazione degli incentivi per l'energia prodotta da impianti fotovoltaici, ai sensi dell'art. 26 del decreto-legge n. 91 del 2014;

- implementazione delle attività connesse alla rimodulazione degli incentivi per l'energia prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico di cui al decreto ministeriale 6 novembre 2014 di attuazione dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 9;

- effettuazione delle attività relative alle nuove modalità di erogazione delle tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, previste dal decreto ministeriale 16 ottobre 2014, attuativo dell'art. 26, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2014;

- potenziamento delle attività per la gestione dello scambio sul posto, a seguito dell'incremento da 200 kW a 500 kW della potenza massima degli impianti ammessi a operare in tale regime e delle altre pertinenti disposizioni di cui all'articolo;

- sviluppo delle attività connesse all'evoluzione dell'incentivazione delle fonti rinnovabili elettriche diverse dal fotovoltaico, prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, anche alla luce della Comunicazione della Commissione Europea (2014/C 200/01) "Disciplina in materia di aiuti di stato a favore dell'ambiente e dell'energia";

- gestione delle attività derivanti dalla disciplina sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), di cui al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di recepimento della Direttiva 2012/19/UE;

- espletamento delle attività derivanti dalla revisione della disciplina del dispacciamento delle fonti rinnovabili non

programmabili di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico 522/2014/R/eel e per la gestione dei meccanismi di incentivazione e di ritiro dedicato in relazione alla gestione integrata di impianti di produzione con sistemi di accumulo di cui alla Delibera 574/2014/R/eel;

- gestione delle attività derivanti dalla conversione del diritto al riconoscimento dei certificati verdi in incentivo da riconoscere sulla produzione netta incentivata, in attuazione dell'art. 19 del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012;

- potenziamento delle attività di verifica e controllo, di cui all'art. 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011, inerenti all'erogazione degli incentivi alle fonti rinnovabili elettriche, alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili e all'efficienza energetica, tenuto conto, per quanto riguarda gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2014;

- svolgimento di ulteriori attività finalizzate alla gestione delle risoluzioni delle convenzioni Cip 6/92, tenuto conto che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 agosto 2014, il termine finale di presentazione delle istanze di risoluzione anticipata delle predette convenzioni é stato fissato al 30 settembre 2015;

- incremento delle attività funzionali alle verifiche di sostenibilità dei biocarburanti, ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 23 gennaio 2012 e successive modifiche e integrazioni;

- accresciuta varietà di biocarburanti che possono essere utilizzati per la copertura delle quote di obbligo di immissione in consumo;

Ritenuto che rientrino nella fattispecie di cui all'art. 25 del decreto-legge n. 91 del 2014 anche le istruttorie svolte dal GSE su specifiche istanze dei beneficiari dei meccanismi di incentivazione e di sostegno, aventi ad oggetto modifiche sugli impianti o modifiche amministrative;

Ritenuto che, in base a quanto disposto al comma 1 dell'art. 25 del decreto-legge n. 91 del 2014 e fatti salvi gli oneri per la gestione del conto termico per le ragioni appresso indicate, i costi di ciascuna delle attività del GSE oggetto di rendicontazione contabile con le modalità di cui alla deliberazione n. 163/2013/R/com, nonché i costi delle sopra citate attività di gestione degli incentivi al biometano, della qualifica di Seu e Seeseu e delle istruttorie svolte dal GSE su specifiche istanze dei beneficiari dei meccanismi di incentivazione e di sostegno debbano essere allocati sui rispettivi beneficiari dei predetti meccanismi, evitando sussidi incrociati;

Ritenuto di dover condividere le modalità di contabilizzazione e attribuzione dei costi attuate dal GSE ai sensi della citata deliberazione n. 163/2013/R/com, nonché le previsioni di costo per la gestione delle attività, come individuate nell'allegato 1;

Considerato che il GSE, nello svolgimento della propria funzione di gestore di meccanismi di incentivazione e di sostegno pubblici, deve disporre della possibilità di consolidare gli strumenti, ad oggi implementati per la gestione dei predetti meccanismi, al fine di adeguarne le prestazioni ai compiti ad esso affidati e di garantire il costante controllo di tutte le fasi costitutive il processo di erogazione degli incentivi medesimi, ivi incluso, ove previsto, il post-esercizio;

Considerato che, ai sensi del comma 1 dell'art. 25 del decreto-legge n. 91 del 2014, gli impianti destinati all'autoconsumo entro i 3 kW non sono tenuti al pagamento dei relativi oneri di gestione, di verifica e di controllo, e che in tale fattispecie possono essere fatti ricadere tutti gli impianti di potenza fino a 3 kW, che nella quasi totalità utilizzano per autoconsumo l'energia prodotta in quanto operanti in regime di scambio sul posto;

Considerato che gli oneri sostenuti dal GSE per la gestione del conto termico non possono essere interamente attribuiti ai beneficiari degli incentivi in quanto si tratta di attività avviata di recente, comprendente dunque costi propri della fase di avviamento che, qualora interamente attribuiti ai beneficiari, i medesimi beneficiari dovrebbero corrispondere al GSE una tariffa molto elevata rispetto all'incentivo ricevuto;

Ritenuto che le modalità di attribuzione dei costi di gestione ai beneficiari dei meccanismi di incentivazione e sostegno, e conseguentemente le modalità di determinazione delle tariffe di cui al comma 2 dell'art. 25 del decreto-legge n. 91 del 2014, debbano essere appropriatamente differenziati in ragione del comparto di attività, allo scopo di assicurare semplicità e prevedibilità dei flussi, sia per il GSE che per i beneficiari;

Decreta:

#### Art. 1

##### Approvazione delle tariffe e delle modalità di pagamento

1. Ai sensi dell'art. 25, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2014, sono approvate le tariffe per la copertura degli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno, di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le modalità di pagamento delle tariffe di cui al comma 1 sono

precisate nell'allegato 1.

3. Le tariffe di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017 e comunque restano confermate fino a successivo aggiornamento con decreto ministeriale.

4. Qualora, nel periodo 2015-2017, intervengano modifiche al quadro normativo e regolatorio inerenti i comparti oggetto delle tariffe di cui all'allegato 1, che comportino significativi costi aggiuntivi in capo al GSE, le tariffe di cui al comma 1 potranno essere aggiornate con le medesime modalità previste dall'articolo 25 del decreto-legge n. 91 del 2014.

5. Qualora, nel periodo 2015-2017, intervengano modifiche al quadro normativo e regolatorio che attribuiscano ulteriori compiti al GSE in materia di gestione di meccanismi di incentivazione e sostegno, le tariffe in capo ai relativi beneficiari saranno definite con apposito provvedimento emanato con le modalità previste dall'art. 25 del decreto-legge n. 91 del 2014.

## Art. 2

### Abrogazioni di corrispettivi

1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico modifica, con effetti decorrenti dal 1° gennaio 2015, le disposizioni afferenti alla quantificazione dei corrispettivi da riconoscere al GSE a copertura degli oneri sostenuti per lo svolgimento delle attività regolate di competenza dello stesso GSE posti a carico degli operatori che risultano in contrasto con le tariffe approvate dal presente decreto.

2. Con decorrenza dal 1° gennaio 2015, nel secondo periodo del comma 3 dell'art. 9 del decreto ministeriale 5 settembre 2011, sono cancellate le parole ", diminuito di una quota non superiore all'uno per cento che, previa adeguata motivazione fornita al Ministero dello sviluppo economico, il GSE é autorizzato a trattenere a titolo di rimborso delle spese di istruttoria.

## Art. 3

### Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed é efficace a partire dal 1° gennaio 2015.

Roma, 24 dicembre 2014

Il Ministro: Guidi

“Tariffe per la copertura degli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno, a carico dei beneficiari delle medesime attività, ivi incluse quelle in corso, con esclusione degli impianti destinati all'autoconsumo entro i 3 kW, e relative modalità di pagamento.”

## 1. CONTO ENERGIA - IMPIANTI FOTOVOLTAICI

La tariffa è basata unicamente sulla potenza incentivata di ciascun impianto fotovoltaico, applicando corrispettivi unitari variabili al variare degli scaglioni progressivi della medesima potenza incentivata, ed è strutturata come riportato nella seguente tabella:

Scaglioni di potenza (kW)					
$1 < P \leq 3$	$3 < P \leq 6$	$6 < P \leq 20$	$20 < P \leq 200$	$200 < P \leq 1.000$	$P > 1.000$
€/kW	€/kW	€/kW	€/kW	€/kW	€/kW
-	2,2	2	1,8	1,4	1,2


Tabella 1

La tariffa di cui alla tabella 1 è dovuta su base annua ed è riconosciuta al GSE mediante compensazione degli incentivi erogati secondo modalità operative pubblicate dal GSE sul proprio sito internet.

## 2. MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE DI IMPIANTI FER DIVERSI DAI FOTOVOLTAICI

Si applica una tariffa binomia (corrispettivo fisso e corrispettivo “energia incentivata” variabile) in funzione della potenza incentivata dell'impianto, secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale 6 luglio 2012, applicando i valori riportati in tabella 2.

Con riferimento al meccanismo dei certificati verdi, al fine di garantire, anche per le tariffe di cui al presente decreto, graduale transizione alle nuove modalità di incentivazione, decorrenti dal 2016, previste dall'articolo 19 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, la tariffa viene applicata al singolo certificato per una quota pari a 50 centesimi di euro per certificato. A partire dall'anno 2016, la tariffa da riconoscere al GSE viene applicata all'energia netta incentivata prodotta da tali impianti ed è pari a 0,05 centesimi di euro per kWh.



Potenza impianto [kW]	Corrispettivo per istruttoria (€/kW)	Corrispettivo per energia incentivata (c€/kWh)
P≤50	100	0,05
50<P≤200	180	
200<P≤1.000	600	
1.000<P≤5.000	1.420	
P>5.000	2.300	

Tabella 2

I predetti corrispettivi sono riconosciuti al GSE con le procedure dallo stesso già stabilite ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012.

### 3. RITIRO DEDICATO - RID

La tariffa, differenziata per fonte di alimentazione, è basata unicamente sulla potenza di ciascun impianto, applicando corrispettivi unitari variabili al variare degli scaglioni progressivi della medesima potenza e prevede un massimale annuo, come riportato in tabella 3.

Fonte	Scaglioni di potenza (kW)			Massimale
	1<P≤20	20<P≤200	P>200	
	€/kW	€/kW	€/kW	€/anno
Solare	0,7	0,65	0,6	10.000
Eolica	0,9	0,8	0,7	10.000
Idraulica	1,1	0,9	0,8	10.000
Altro	1,2	1,0	0,9	10.000

Tabella 3


La tariffa di cui alla tabella 3 è dovuta su base annua ed è riconosciuta al GSE mediante compensazione delle somme erogate, secondo modalità operative pubblicate dal GSE sul proprio sito internet.

### 4. SCAMBIO SUL POSTO

Si applica una tariffa binomia (corrispettivo fisso e corrispettivo “potenza” variabile), al variare della potenza dell’impianto, come riportato in tabella.

kW	Corrispettivo fisso	Corrispettivo variabile
	€/anno	€/kW
P≤3	0	0
3<P≤20	30	0
20<P≤500	30	1,0

Tabella 4





La tariffa di cui alla tabella 4 è dovuta su base annua ed è riconosciuta al GSE mediante compensazione delle somme erogate, secondo modalità operative pubblicate dal GSE sul proprio sito internet.

Per i casi in cui lo scambio sul posto viene erogato per una pluralità di punti di prelievo e di punti di immissione, si applica un contributo aggiuntivo di 4 €/anno per ogni punti di connessione.

## 5. CONTO TERMICO

La tariffa da applicare ai beneficiari del meccanismo è quella prevista all'articolo 17 del DM 28 dicembre 2012 e successivi aggiornamenti ed è riconosciuta al GSE, secondo le modalità di pagamento specificate nelle Regole applicative pubblicate dal GSE.

## 6. CERTIFICATI BIANCHI DA COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO

Si applica una tariffa binomia (corrispettivo fisso e corrispettivo "titoli" variabile), al variare della potenza incentivata. La tariffa è composta di un corrispettivo fisso dipendente dalla potenza e di un corrispettivo variabile pari all'1% del prezzo di ritiro, come riportato in tabella.


	Corrispettivo fisso (€)	Corrispettivo variabile (%)
$P \leq 50$ kW	-	1% del prezzo di ritiro
$50$ kW < $P \leq 1$ MW	250	
$1$ MW < $P \leq 10$ MW	1.500	
$P > 10$ MW	5.000	

Tabella 5

La tariffa di cui alla tabella 5 è riconosciuta al GSE secondo modalità operative pubblicate dal GSE sul proprio sito internet.

## 7. BIOCARBURANTI

La tariffa è determinata in base al contenuto energetico dei biocarburanti immessi in consumo, con una maggiorazione nel caso di immissione in consumo dei biocarburanti di cui all'art. 33, comma 5, del decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28 e successive modifiche e integrazioni, e dei biocarburanti avanzati di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014, come riportato in tabella 6.



	Tariffa annuale €/GCal
Corrispettivo unitario	0,055
Corrispettivo unitario aggiuntivo in caso di maggiorazione	0,009

Tabella 6

La tariffa di cui alla tabella 6 è riconosciuta secondo le modalità già stabilite ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 dicembre 2013, e corrisposta con le modalità già stabilite dal GSE.

## 8. GARANZIE DI ORIGINE

La tariffa è stabilita come riportato in tabella.

	Corrispettivo (€/GO)
per ogni GO emessa/annullata	0,033

Tabella 7

La tariffa di cui alla tabella 7 è riconosciuta con le procedure già in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.


## 9. IMPIANTI CIP6/92

La tariffa dipende dall'energia incentivata Cip 6/92 ritirata dal GSE, come riportato in tabella.

	Corrispettivo per energia ritirata c€/kWh
Impianti CIP6	0,05

Tabella 8

La tariffa di cui alla tabella 8 è riconosciuta con le medesime modalità previste per gli impianti di cui al paragrafo 2. Per gli impianti Cip 6/92, non trova applicazione quanto previsto al titolo II, punto 7-bis, del provvedimento Cip 6/92, come modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994.



# 10. TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA – TEE (C.D. “CERTIFICATI BIANCHI”)

La tariffa si compone di una quota fissa, versata dall’operatore al GSE per ogni progetto presentato (Richieste di Verifica e Certificazione dei risparmi - RVC e Proposte di Progetto e Programma di Misura - PPPM) in fase di avvio del procedimento amministrativo, indipendentemente dall’esito della verifica, e di una quota variabile, pari a 1,1 euro per ogni titolo rilasciato, applicata ad interventi che hanno diritto ad un numero di Titoli di Efficienza Energetica superiore a 100. I valori sono riportati in tabella.


	Corrispettivo fisso PPPM	Corrispettivo fisso RVC	Corrispettivo variabile
	[€]	[€]	[€/TEE riconosciuto]
<b>TEE ≤ 100</b>	200	100	-
<b>100 &lt; TEE ≤ 1.000</b>	500	200	1,1
<b>1.000 &lt; TEE ≤ 5.000</b>	750	400	
<b>5.000 &lt; TEE ≤ 15.000</b>	1.500	1.000	
<b>15.000 &lt; TEE ≤ 50.000</b>	2.000	1.500	
<b>TEE &gt; 50.000</b>	2.500	2.000	

Tabella 9

La tariffa di cui alla tabella 9 è riconosciuta secondo modalità operative pubblicate dal GSE sul proprio sito internet.

Sono inoltre stabilite le tariffe, riportate nella sottostante tabella 10, per le attività di Richieste di Verifica Preliminare di conformità (RVP), nuove schede tecniche e Grandi Progetti:

- Richieste di Verifica Preliminare di conformità (RVP): gli operatori, qualora intendano presentare progetti di efficienza energetica non ammissibili ai sensi delle Linee Guida o dei decreti ministeriali del 20 luglio 2004, possono richiedere al GSE di verificare preliminarmente la conformità dei progetti stessi con le vigenti disposizioni normative;
- proposte di nuove schede tecniche: i soggetti interessati possono proporre nuove schede tecniche standard al GSE, che predispone la valutazione tecnica ed economica delle stesse da inviare al Ministero dello sviluppo economico per l’eventuale approvazione;
- Grandi Progetti: il GSE, a supporto dell’attività di valutazione in capo al Ministero dello sviluppo economico, predispone l’istruttoria tecnico-economica dei grandi progetti.



Attività	Corrispettivi [€]
RVP	1.000
Nuove schede tecniche	500
Grandi Progetti	5.000

Tabella 10

La tariffa di cui alla tabella 11 è riconosciuta secondo modalità operative pubblicate dal GSE sul proprio sito internet.

#### 11. INCENTIVAZIONE DEL BIOMETANO

La tariffa si compone di:

- come stabilito dal DM 5 dicembre 2013, ad ogni richiesta di qualifica sarà applicato un contributo per le spese di istruttoria - da corrispondere al momento della richiesta di qualifica pari a 500 euro;
- ogni anno sarà, inoltre, applicato un corrispettivo per gli oneri di gestione pari a 0,05 centesimi di euro per ogni kWh di biometano incentivato durante l'anno.


La tariffa di cui alla lettera a) è riconosciuta al GSE all'atto della richiesta della medesima qualifica, con modalità operative precisate dal GSE nell'ambito delle procedure applicative per la richiesta e il rilascio degli incentivi di competenza dello stesso GSE. Nel caso di utilizzo del biometano per la produzione di energia elettrica, non è dovuta la tariffa di cui alla lettera b) ma deve essere riconosciuta la tariffa (corrispettivo di istruttoria e corrispettivo per energia incentivata) di cui al paragrafo 2. Nel caso di utilizzo del biometano per i trasporti, non è dovuta la tariffa di cui alla lettera b) ma deve essere riconosciuta la tariffa di cui al paragrafo 7.

#### 12. SEU E SEESEU

Ad ogni richiesta di qualifica sarà applicato un contributo per le spese di istruttoria, da corrispondere al momento della richiesta di qualifica, pari alla somma di una quota dipendente dalla tipologia di fonte (solare o altro<sup>1</sup>) e dalla tipologia di qualifica richiesta (qualifica relativa a sistemi semplici o a sistemi complessi<sup>2</sup>), secondo il seguente schema:

<sup>1</sup> Con il termine "altro" si intende un sistema che contiene almeno un impianto di produzione caratterizzato da una fonte diversa da quella solare.

<sup>2</sup> Per quanto riguarda la tipologia di qualifica, si definisce "qualifica semplice" la qualifica di un sistema costituito da un unico impianto produzione. La qualifica sarà, invece, ritenuta "complessa" nel caso di sistemi caratterizzati dalla presenza di più impianti di produzione.



Corrispettivo [€/qualifica]		Qualifica	
		Semplice	Complesso
Fonte	Solare	250	500
	Altro	300	550

Tabella 11

Per i soli SEU e SEESEU con impianti di produzione di potenza fino a 20 kW si applica, in tutti i casi, un contributo pari a 50 €.


Ad ogni modifica apportata al sistema già qualificato come SEU/SEESEU (sia per le modifiche impiantistiche sia per quelle amministrativo-commerciali) sarà applicato un onere pari alla metà dei corrispettivi riportati nella tabella precedente, a seguito della comunicazione della modifica al GSE.

Le predette tariffe sono riconosciute al GSE all'atto della richiesta di svolgimento dell'attività, con modalità operative pubblicate dal GSE sul proprio sito internet.

### 13. ISTRUTTORIE PER ISTANZA DI PARTE

#### 13.1 MODIFICHE IMPIANTISTICHE

- Modifiche in esercizio relative ad impianti fotovoltaici e richieste preventive a progetto di modifica di impianto (sostituzione di componenti dell'impianto e spostamento dello stesso e variazioni: i) della tipologia installativa, ii) della configurazione elettrica, iii) del punto di connessione alla rete): i soggetti che effettuano una modifica impiantistica devono corrispondere al GSE un corrispettivo fisso pari a 50 euro a pratica, oltre ad un corrispettivo variabile di 2 euro a kW per i primi 20 kW e 1 euro a kW per i successivi. In caso di richiesta di sostituzione di moduli, il corrispettivo sarà applicato solo al numero dei kW sostituiti. Inoltre, gli stessi corrispettivi sono applicati alle richieste preventive a progetto di modifica di impianto che non rientrano in una delle categorie di modifica in esercizio sopra riportate;
- modifiche in esercizio relative ad impianti FER non fotovoltaici (modifica/ aggiornamento dei parametri caratteristici dell'impianto, tra cui la sostituzione di componenti quali motori/alternatori/gruppi; ricalcolo della percentuale dei consumi degli ausiliari e delle perdite di linea e del trasformatore; richiesta di modifica/ricalcolo dei coefficienti  $g$  e  $W$ , rispettivamente, per rifacimenti parziali di impianti idroelettrici o termoelettrici a biomasse solide; pareri in merito al cambio di combustibile; richieste preventive a progetto di modifica di impianto non rientranti nelle categorie sopra riportate): per la copertura degli oneri in capo al GSE, i soggetti che, a qualsiasi titolo, accedono ai meccanismi di incentivazione per la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico e che effettuano una modifica impiantistica devono corrispondere al GSE stesso,





anche mediante una compensazione degli incentivi spettanti, un contributo proporzionale ai kW soggetti a modifica, secondo quanto riportato nella tabella 12.

Impianti non fotovoltaici	
kW soggetti a modifica impiantistica	€ / impianto
0-50 kW	50
50-200 kW	90
200-1.000 kW	300
1.000-5.000 kW	710
> 5.000 kW	1.150

Tabella 12

La tariffa di cui alla tabella 12 è riconosciuta al GSE secondo modalità operative pubblicate dal GSE sul proprio sito internet.

### 13.2 MODIFICHE AMMINISTRATIVE

Nell'ambito della gestione delle convenzioni in essere, il GSE è chiamato a svolgere alcune attività di natura amministrativa. Tra queste, le attività più onerose sono i cambi di titolarità dell'impianto (e quindi della convenzione), il cambio del regime di cessione dell'energia e la cessione del credito. In considerazione della diversa complessità, per le attività relative a cambio di titolarità dell'impianto si applica una tariffa pari a 50 euro per cambi di titolarità tra sole persone fisiche di impianti di potenza fino a 6 kW; per le attività relative a cambi di titolarità diversi da quelli di cui al periodo precedente si applica una tariffa pari a 150 euro. Per le attività relative a cambio del regime di cessione dell'energia, cessione del credito e altre modifiche amministrative si applica una tariffa di 50 euro a pratica.

La tariffa è riconosciuta al GSE secondo modalità operative pubblicate dal GSE sul proprio sito internet.

